

*Liquidazione del compenso del commissario giudiziale, potere discrezionale del tribunale e obbligo di motivazione*

Corte di cassazione, Sez. 1, 21 marzo 2000, n. 3308.  
Presidente: Losavio G. Estensore: Losavio G.

**Commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Provvedimento relativo - Obbligo di motivazione sui criteri applicati - Sussistenza - Inosservanza - Censurabilità in cassazione.**

*Il provvedimento con il quale il Tribunale liquida, ex art. 39 legge fallimentare, il compenso al commissario giudiziale, ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore - minimo o massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura (e come risultante dall'inventario redatto ai fini di concordato preventivo e di amministrazione controllata), è soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzione.*

omissis

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto 5 marzo 1998 liquidava in lire 550.000.000 il compenso dovuto al dott. Romolo B., commissario giudiziale della amministrazione controllata cui la s.p.a. Impresa costruzioni Cav. Lav. R. Costantino e c. era stata ammessa con decreto 25 settembre 1995 e che si era conclusa alla scadenza del biennio (essendo stata la stessa società consecutivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto 5 novembre 1997).

Riteneva il tribunale di dover disapplicare il disposto di cui all'art. 5 d.m. 28 luglio 1992, n.570 perché "viziato di eccesso di potere e irragionevole disparità di trattamento nella parte in cui prevede una regolamentazione nettamente e ingiustificatamente più favorevole per i commissari giudiziali di amministrazioni controllate o di concordato preventivo rispetto a quanto previsto per i curatori fallimentari ancorché questi ultimi siano spesso gravati da un impegno più oneroso" e affermava che "in sostituzione dei criteri di liquidazione previsti dalla norma ritenuta illegittima si (dovesse) tener conto del valore dell'attivo e del passivo inventariale, dell'opera prestata e dei risultati ottenuti dal commissario giudiziale".

Contro questo decreto il dottor B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. La intimata s.p.a. Impresa Costruzioni Cav. Lav. R. Costantino e c. ha controdedotto con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato - infine - memoria ex art. 378 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 188, 165 e 39 legge fallimentare, con riferimento all'art. 5 del d.m. 28 luglio 1992, n.570 e segnala l'equivoco in cui sarebbe caduto il

Tribunale, reso manifesto dal richiamo a talune pronunce di merito e alla sentenza di Cass. sez. un. 26 maggio 1997, n.4670 che attengono invece alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 qui considerato relativa al compenso del commissario giudiziale del concordato preventivo e pongono la questione - altrimenti fondata - della irragionevole duplicazione del compenso prevista per la fase successiva alla omologazione. Le medesime ragioni non possono valere quanto al compenso del commissario giudiziale della amministrazione controllata, unitariamente considerato, nella specie dal dott. B. richiesto per l'intera unitaria procedura. La decisione del Tribunale configurerebbe falsa applicazione del comma 2 dell'art. 5 per aver fatto di tale disposizione indebita astensione alla procedura di amministrazione controllata.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza e contraddittorietà di motivazione "in riferimento all'art. 111 Cost." e rileva come il provvedimento impugnato non motivi in alcun modo la asserita "disparità di trattamento" che in pratica si realizzerebbe - a giudizio del Tribunale - adottando il medesimo criterio per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale di amministrazione controllata e del curatore di fallimento. Il Tribunale per altro si contraddirebbe laddove, avendo invocato il principio di eguaglianza a favore dei curatori di fallimento al fine di evitare inique sperequazioni nei loro confronti, finirebbe per praticare una disparità di trattamento di segno inverso con l'accreditare ai curatori "un impegno più gravoso" e corrispondentemente con lo sminuire la funzione dei commissari giudiziali, ai quali riserva un trattamento degradato (al di sotto perfino dei limiti minimi previsti dall'art. 5 del previgente d.m. 17 aprile 1987).

Con il terzo motivo infine denuncia "incongruenza e mera apparenza della motivazione ai sensi del primo comma dell'art. 111 Cost." per avere il Tribunale del tutto omissivo di argomentare il criterio di liquidazione adottato in concreto in alternativa a quello normativo disapplicato, mentre la ragione della decisione non può per certo cogliersi nel mero richiamo letterale ai parametri di valutazione enunciati nell'art. 1 per orientare la scelta discrezionale tra le misure minime e massime percentuali da calcolarsi sull'ammontare dell'attivo e del passivo.

2. Resistendo con controricorso, la società intimata ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, ad essa notificato il 1° giugno 1998 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione - 5 marzo 1998 - del decreto impugnato.

La eccezione è infondata. Anche per i provvedimenti di contenuto decisorio adottati dal Tribunale fallimentare e suscettibili di ricorso straordinario per cassazione valgono infatti le vigenti disposizioni dei procedimenti in camera di consiglio, secondo cui il termine per proporre l'impugnazione non decorre dalla pubblicazione della decisione, ma dalla comunicazione o dalla notificazione di essa alla parte interessata (da ultimo, Cass. Sez. un., 12062/98). E poiché il decreto del Tribunale, qui impugnato, che non risulta essere stato comunicato alle parti, fu notificato al B. il 3 aprile 1998, il ricorso da lui notificato il 1° giugno successivo nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. è per certo tempestivo e ammissibile.

Infondata è pure la eccezione che il ricorrente ha sollevato nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c. con riguardo alla contestata capacità processuale del presidente - legale rappresentante della società intimata, che ha contraddetto con controricorso, privo della autorizzazione del

giudice delegato a norma degli artt. 188 e 167 legge fallimentare. Basti al riguardo rilevare - da un lato - che non risulta la attuale soggezione della società intimata alla procedura di amministrazione controllata e - dall'altro - che in ogni caso l'attività processuale di resistenza nel presente giudizio (diretta a difendere la stabilità del provvedimento dato dal Tribunale) non può per certo considerarsi attività di straordinaria amministrazione per la quale è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato.

3. Il primo e il secondo motivo del ricorso, che muovono dal comune presupposto che il provvedimento impugnato abbia disatteso le misure minime del compenso come stabilite dall'art. 1 - con riferimento al successivo art. 5 - del d.m. 570/1992, sono infondati. Il compenso infatti liquidato dal Tribunale a favore del Commissario giudiziale dottor Romolo B. in complessive lire 550.000.000 in rapporto all'ammontare dell'attivo e del passivo come risultanti dall'inventario (e riferiti nella istanza del Commissario rispettivamente in lire 319.530.947.123 e in lire 206.869.313.655) corrisponde alla "misura" indicata nell'articolo 1 del regolamento ministeriale, superando per certo le soglie minime ivi dettate per ogni "scaglione" in progressione di valore.

Palese è il fraintendimento del Tribunale che ha inteso esplicitamente di dover disattendere il criterio normativo e disapplicare il disposto regolamentare dell'art. 5 del decreto 570/1992, ritenuto illegittimo perché "viziato da eccesso di potere e da irragionevole disparità di trattamento" (ma, più propriamente, per non avere trattato in maniera razionalmente diverse situazioni diverse), nell'implicito presupposto che la osservanza delle misure previste dall'art. 1 per il compenso del curatore di fallimento avrebbe comportato nella specie una irragionevole sopravvalutazione dell'opera prestata dal commissario giudiziale della amministrazione controllata. Ma un tale convincimento rivela la errata lettura dello stesso art. 1 che, attraverso l'ampia escursione tra le misure minime e massime fissate per gli scaglioni da a) ad f) e, soprattutto, con la indicazione per gli ultimi due - g) ed h), corrispondenti ai più elevati importi dell'attivo, oltre il miliardo - della esclusiva misura percentuale massima ("sino all'1,8%"; "sino allo 0,20%"), offre un criterio sufficientemente elastico tale da consentire l'apprezzamento discriminato del compenso dovuto al curatore di fallimento e al commissario giudiziale di amministrazione controllata (o di concordato preventivo) e tale, se ben inteso, da condurre nella specie alla liquidazione del compenso spettante al dottor B. pure nell'importo - lire 550.000.000 - che il Tribunale ha considerato in concreto adeguato all'opera complessiva da lui prestata.

Certo è dunque che l'importo così determinato rientra nelle misure fissate dall'art. 1, richiamato dal successivo art. 5, d. m. 570/1992 che non può dirsi perciò violato dal provvedimento del Tribunale (come è agevole constatare, considerando che, secondo il comma 1 dell'art. 1, il minimo calcolato sull'ammontare dell'attivo fino a un miliardo - scaglioni da a) ad f) - corrisponde a lire 50.600.000, mentre le percentuali per gli importi eccedenti - lettere g) ed h) - non recano, come si è detto, la soglia minima;

l'applicazione delle percentuali minime, fissate nel comma 2 dell'art. 1, al passivo indicato nella specie in lire 206.869.313.655 conduce a lire 103.584.657 come prospettò lo stesso Commissario nella istanza per la liquidazione del suo compenso). 4. Fondato è invece il terzo motivo del ricorso che a ragione censura la totale mancanza di motivazione del

provvedimento impugnato, privo perciò del requisito di contenuto-forma prescritto per "tutti i provvedimenti giurisdizionali" dall'art. 111, comma primo, Costituzione. L'ultima proposizione del provvedimento impugnato (che immediatamente precede il dispositivo), in luogo di rendere esplicito il criterio discrezionale adottato (in alternativa a quello normativo che - erroneamente - si è ritenuto di aver così disatteso), si limita al richiamo degli astratti termini di riferimento indicati nell'art.

1 del d.m. 570/1992 ("valore dell'attivo e del passivo inventariati"; "opera prestata"; "risultati ottenuti") e perciò costituisce una motivazione soltanto apparente che non adempie al precetto posto dall'art. 111, comma 1, Costituzione, priva com'è del necessario confronto con i dati (neppure genericamente evocati) dalla concreta fattispecie, che dia ragione della determinazione in quella misura stabilita.

Nè può dubitarsi che il provvedimento adottato dal Tribunale ex art. 39 legge fallimentare in conformità alla disciplina regolamentare cui lo stesso disposto rinvia, debba specificamente motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore - minimo o massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura (e come risultante dall'inventario redatto ai fini di concordato preventivo e di amministrazione controllata).

Costante in tal senso è la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. sez. I, 14 aprile 1994, n.3517) e l'unica, benché recente, decisione difforme (Cass., sez. II, 23 febbraio 1999, n.1498) dichiaratamente estende al tema della determinazione del compenso spettante a curatore e a commissario giudiziale l'indirizzo affermato nella giurisprudenza di questa stessa Corte in materia di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore (nn.1713 e 4623 del 1979; n.515 del 1985), secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito - nella determinazione dell'onorario entro il "minimo" e il "massimo" della tariffa - non abbisogna di specifica motivazione e non è soggetto a sindacato di legittimità, "che invece può essere sollecitato deducendo la violazione di una disposizione normativa, oppure un vizio logico di motivazione". Non condivide il collegio il principio così affermato che, nella sua absolutezza, là dove postula che il giudice sia esonerato dal dovere di motivare la propria decisione ogniqualvolta la norma di riferimento gli affidi un potere di apprezzamento discrezionale della fattispecie, confligge con le norme ordinarie di cui agli artt. 132, 134, 135 e 737 del codice di rito, ma - innanzitutto - con il precetto dell'art. 111, comma 1, Costituzione.

5. Rigettati, dunque, i primi due motivi del ricorso (il decreto impugnato non ha infatti disatteso i minimi della norma regolamentare) e accolto il terzo, il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno è conseguentemente cassato, con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione del collegio, liquiderà il compenso spettante al dott. B., commissario giudiziale della amministrazione controllata della s.p.a. Impresa Costruzioni Cav. Lav. R. Costantino e c., adeguatamente motivando la sua determinazione al riguardo (e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione. Roma, 28 ottobre 1999.

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2000